

FOCUS
NORME
E TRIBUTI

Mercoledì 21 Giugno 2017
www.ilsole24ore.com/focus

I focus del Sole 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 18.
In vendita abbinata obbligatoriamente con
il Sole 24 ORE a € 2,00* (I focus del Sole
24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 1,50)

LA GUIDA

**Impatto
più rilevante
per gli studi
non strutturati**

di **Antonio Lorio**

IDLgs attuativo della IV direttiva antiriciclaggio definitivamente approvato apporta numerose modifiche alla precedente normativa. Tali modifiche hanno un forte impatto sull'attività quotidiana di tutti i soggetti chiamati a porre in essere adempimenti e obblighi in materia, e, tra questi figurano certamente i professionisti dell'area contabile e fiscale.

Si tratta di adempimenti che prescindono dall'entità dello studio professionale e di conseguenza rischiano, come per il passato, di risultare particolarmente gravosi per coloro i quali non possono demandare l'applicazione della normativa a personale appositamente dedicato.

Al fine di fornire un valido strumento di consultazione, la guida approfondisce con il consueto taglio operativo tutte le novità introdotte dal nuovo decreto collegandole alla normativa vigente nella parte non modificata.

Sono così illustrate le modalità di attuazione dei principali adempimenti: adeguata verifica della clientela nelle varie forme, registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni, segnalazione delle operazioni sospette, limitazione uso del contante.

Continua ▶ pagina 2

#ADEGUATA VERIFICA #TITOLARE EFFETTIVO #INTERMEDIARI

Antiriciclaggio Le nuove regole

LA RIFORMA Adempimenti gravosi Rimodulate le sanzioni

- Adeguata verifica, residenze sotto esame
- Controlli a caccia del titolare effettivo
- Verifiche rafforzate per i vertici delle Asl



ALL'INTERNO

SOCIETÀ PER AZIONI

L'incarico di sindaco fa scattare le norme antiriciclaggio
Cavalluzzo e Montinari ▶ pagina 3

LE AUTORITÀ

La «regia» dei controlli spetta al Comitato di sicurezza finanziaria
Cavalluzzo e Montinari ▶ pagina 4

ADEGUATA VERIFICA

Il rischio terrorismo non consente mai controlli «semplificati»
Ranieri Razzante ▶ pagina 7

TITOLARE EFFETTIVO

Nelle società la titolarità indiretta scatta oltre il 25%
Davide Cagnoni ▶ pagina 8

CONSERVAZIONE

Cade l'obbligo della registrazione ma resta l'archivio
Valerio Vallefucio ▶ pagina 9

OPERAZIONI SOSPETTE

Professionisti e intermediari sentinelle di legalità
Fruscione e Santacroce ▶ pagina 10

CONTANTE

Trasferimenti frazionati sorvegliati speciali
Antonio Lorio ▶ pagina 12

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si paga fino al doppio del vantaggio economico ottenuto
Valerio Vallefucio ▶ pagina 13

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulio Gentili

CAPREDATTORE
Jean Marie Del Bo

COORDINATORE
Giorgio Costa

INSETRTO A CURA DI
Luigi Illiano e Silvia Marzaletti

Chiusa in redazione il 17 giugno 2017



ISSN 1120-3462

70018

Organi societari RUOLI E COMPETENZE

Sindaci, con l'incarico scattano gli obblighi di segnalazione

Esonero dall'adeguata verifica in quanto già effettuata dalla società

PAGINA A CURA DI
Nicola Cavalluzzo
Alessandro Montinari

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017 del decreto di recepimento della direttiva Ue 2015/849 numerose sono le modifiche al Digs 231/2007 che interesseranno sindaci e revisori. Alla luce della nuova formulazione, nella versione diffusa dopo il Consiglio dei ministri, i componenti del collegio sindacale a una volta ricevuto l'incarico rientrano tra i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio anche quando non hanno la revisione legale dei conti esonernuti agli obblighi previsti dal Digs 231/2007 (adeguata verifica, conservazione dei documenti, segnalazione, astensione dall'incarico e comunicazione). I sindaci, nella maggioranza dei casi, rientrano nella categoria dei "professionisti" che l'articolo 3 del decreto indica tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio trattandosi per lo più di soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Dm 320/2004). Questa parte, però, potrebbe subire modifiche prima della pubblicazione del provvedimento sulla «Gazzetta Ufficiale».

Obblighi dei sindaci

In base poi all'articolo 46 del decreto i componenti del collegio sindacale presso i soggetti "obbligati" vigilano sull'osservanza delle norme (normativa antiriciclaggio del Digs 231/2007) e sono tenuti a:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al titolo (Triservato agli "obbligati") e delle relative disposizioni attrattive, da cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio, quale organo interno alla società, e invece espressamente esonerato dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, dagli obblighi di

conservazione della documentazione e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentirne lo svolgimento delle analisi effettuate dall'Unità di informazione finanziaria o da altra autorità.

L'articolo 46, chiarisce la relazione di accompagnamento al decreto, trova fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle comunicazioni previste, sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplice azione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati (articolo 3, comma 4). Peraltro, poiché anche il soggetto controllato è, a sua volta, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto (adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta) i medesimi obblighi sarebbero inutilmente duplicati. Le esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti non sussistono, di contro, per i professionisti componenti di organo di controllo di soggetti non obbligati. Tali professionisti in forza del loro assoggettamento agli adempimenti prescritti in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono obbligati agli adempimenti di cui al titolo II, capi I, II e III.

Compiti del collegio

Il collegio sindacale, nell'ambito del controllo di legalità acui è tenuto, avrà il compito tra l'altro di:

- vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi per la svolgimento delle proprie verifiche, se ritenuto necessario, delle strutture interne, dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzione antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare alla funzione di controllo di qualità;
- valutare l'idoneità delle procedure adottate per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette e promuovere approfondimenti sulle cause delle carenze, anomale e irregolarità riscontrate;
- esprimere il proprio parere sulla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e sulla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- effettuare tempestivamente le comunicazioni previste alle autorità competenti.

01 | SINDACI OBBLIGATI

AL Digs 231/2007

I soggetti che esercitano la professione in forma individuale o associata o societaria e sono:

- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedii;
- i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedii

02 | LE VERIFICHE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, nell'ambito del controllo di legalità a cui è tenuto, ha il compito tra l'altro di:

- vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi per la svolgimento

delle proprie verifiche delle strutture interne, dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile delle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità;

- valutare l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette e promuovere approfondimenti sulle cause delle carenze, anomale e irregolarità riscontrate;
- esprimere il parere sulla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e sulla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- effettuare tempestivamente, se del caso, le comunicazioni previste alle Autorità competenti

Conto dei seguenti criteri generali:
Con riferimento al cliente
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attività svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.
Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
5) la tipologia;
6) le modalità di svolgimento;
7) l'ammontare;
8) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
9) la ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
10) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale

La responsabilità. Approccio basato sull'analisi del rischio

Revisori, confermati gli obblighi

Per quanto riguarda i revisori l'articolo 3 del decreto ricomprende tra i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio i revisori legali e le società di revisione legale e con esenzioni carichi di revisione e senza interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedii. Pertanto anche il revisore in quanto "professionista" soggiace agli obblighi previsti dalla normativa in esame per gli incarichi ricevuti. Nell'esercizio delle funzioni i revisori sono tenuti ad adottare procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie stabilite dalle autorità di vigilanza e organismi di autoregolamentazione per l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Valutazione del rischio

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, va tenuto conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti. Punto di partenza della direttiva Ue 2015/849 è l'ampliamento e la

razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio, già considerato dalla precedente direttiva, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi individuati.

Il documento di ricerca B/R (capitolo 206) di Assirevi, emesso in vigore della disciplina oggi emendata ma comunque apparentemente ancora valido sotto questo profilo (visto il nuovo articolo 2 che riprende sul punto quanto previsto dall'articolo 3 del testo sostituito), chiarisce che per il revisore l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va letto alla luce del principio generale secondo il quale i destinatari della normativa antiriciclaggio adempiono agli obblighi su di essi gravanti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. Significa che tali soggetti, per adempiere gli obblighi di segnalazione, non sono tenuti a compiere alcuna attività investigativa, estranea rispetto all'attività di controllo o revisione, nei confronti del proprio

cliente e/o delle operazioni economiche in cui quest'ultimo è coinvolto, dovendo limitarsi a segnalare operazioni sospette rilevate nel corso dell'ordinario svolgimento dell'incarico professionale, valorizzando il patrimonio informativo di natura contabile acquisito attraverso la propria attività.

Responsabile di revisione

In base all'articolo 37, ultimo comma, del decreto per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette all'Uif, priva del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

Il pericolo COME SI INDIVIDUA

L'analisi dei rischi «mappa» il territorio e la criminalità

L'analisi non procede alla determinazione dell'indicatore di rischio.

Il monitoraggio del Csf è effettuato ogni tre anni e parte dai dati delle forze di Polizia

PAGINA A CURA DI

Nicola Cavaluzza

Alessandro Montinari

La quarta direttiva antiriciclaggio prevede che i soggetti obbligati ai commessi adempimenti, identificano e valutino i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui potrebbero essere esposti e ciò anche al fine di adottare le adeguate procedure di mitigazione del rischio così come previsto negli articoli 14, 15 e 16 del Dlgs 231/2007, come modificati a seguito del recepimento della direttiva 2015/849.

L'analisi da effettuare

All' livello nazionale l'analisi del rischio compete al Comitato di sicurezza finanziaria cui spetta il compito di evidenziare sia le minacce ritenute maggiormente rilevanti, sia la "fragilità" del sistema nazionale di prevenzione e repressione dei fenomeni di riciclaggio. L'analisi deve essere effettuata su base triennale e l'ultima risale al 2014. In base a tale documento, il rischio in esame ha maggiori probabilità di verificarsi quanto più gravi sono le sue conseguenze e della probabilità che potrebbero produrre un fenomeno di riciclaggio sia alla vulnerabilità di un sistema che consentirebbe appunto alle minacce di trasformarsi in fenomeno di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

L'elaborato considera innanzitutto il caso di condotte criminali rilevanti ed a parte di forze di polizia, dal ministero della Giustizia e dall'Uif mentre, per la identificazione delle minacce, parte dai reati presupposti di riciclaggio così come identificati dal Gaf e che includono, tra l'altro, associazione per delinquere e di tipo mafioso, il terrorismo; il traffico illecito di droga, armi; la corruzione; la frode; la contraffazione; i reati tributari. Una volta identificate e descritte le minacce, il documento sull'analisi dei rischi nazionali indica le principali tecniche di riciclaggio e conclude con la evidenziazione dei cosiddetti indicatori di intensità che gravano le minacce in funzione della gravità delle conseguenze.

Quattro non sia stimabile l'indicatore di intensità per talune minacce a causa dell'assenza di dati significativi,

In conclusione il Csf elabora una

bella, che viene sottoposta alla validazione degli esperti, in cui viene associato a ciascuna minaccia (che in base all'esperienza e suddivisione in significativi; poco significativo; abbastanza significativo; molto significativo) un indicatore di intensità crescente: con valori che vanno da 1 a 4. Tenendo anche presente il giudizio «non significativo» non vuol dire che sia irrilevante ma solo che l'intensità della criticità è molto contenuta.

Il rischio di riciclaggio trova comunque un baluardo nella presenza di presidi da parte dei soggetti obbligati. Si tratta in particolare dei cosiddetti presidi di prevenzione applicati dai professionisti, degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari. A questi si aggiungono presidi specifici quali i controlli transfrontalieri, la trasparenza delle persone giuridiche e dei trust, l'analisi delle operazioni sospette. Occorre rilevare le indubbie difficoltà nell'effettuazione dell'analisi del rischio, che può essere parzialmente superata con il ricorso ad un'analisi di tipo qualitativa.

Il rischio specifico

Relativamente a ciascun soggetto obbligato occorre valutare sia il cosiddetto rischio specifico sia l'efficacia dei presidi antiriciclaggio predisposti. Conseguentemente il "sistema" di presidi antiriciclaggio predispone un rischio specifico di vulnerabilità in cui il valore più elevato identifica i soggetti con carenze significative cui si associa una esposizione al rischio di riciclaggio molto elevata. Relativamente agli intermediari finanziari, la valutazione del rischio deve essere effettuata tenendo conto della rilevanza del singolo soggetto all'interno del sistema finanziario italiano, della natura e complessità dell'attività, del profilo del cliente nonché dei prodotti e dell'attività esercitata. I professionisti interessati sono: dottori commercialisti ed esperti contabili; consulenti del lavoro; notai; avvocati; società di revisione e revisori contabili (di società di interesse pubblico o non); altri periti, consulenti e altri servizi in materia di contabilità e trust; prestatori di servizi a società e trust).

I fattori elementari di rischio specifico sono determinati, per ciascuna categoria di professionisti, tenendo conto della numerosità della categoria professionale, dell'attività e ruolo del professionista; del profilo dei clienti; del valore e natura delle operazioni.

La graduatoria

Classi provinciali di rischio per l'utilizzo eccessivo di contante

Classe di rischio	Province
Rischio alto	Benevento, Biella, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Isernia, Macerata, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Rischio medio-alto	Agrigento, Alessandria, Avellino, Bari, Bologna, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Novara, Pavia, Pescara, Pistoia, Potenza, Rieti, Rimini, Savona, Siena, Stracusa, Teramo, Terni, Varese, Verbanco-Cusio-Ossola
Rischio medio	Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Lodi, Lucca, Nuoro, Palermo, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Rovigo, Salerno, Sondrio, Taranto, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Rovigo, Salerno, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo
Rischio basso	Barietta-Andria-Trani, Bolzano, Cagliari, Carbonia-Iglesias, Fermo, Lecco, Mantova, Massa-Carrara, Medio Campidano, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Padova, Parma, Ragusa, Reggio Emilia, Sassari, Trento, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza

Fonte: Uif

Lo strumento. La ricognizione delle minacce fatta sulla scorta del National risk assessment

Nel mirino anche il terrorismo

L'identificazione delle minacce presenti nel sistema paese e le modalità con cui si palesano nei diversi settori dell'attività economica e non, è stata effettuata sulla scorta del cosiddetto National risk assessment: nello stesso modo sono state definite le strategie per cercare di ridurre le vulnerabilità riscontrate.

Principio guida è quello basato sul rischio, al fine di presidiare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. A tal fine occorre dotarsi di opportune misure di prevenzione alla cui base c'è l'antovalutazione del rischio cui il soggetto è esposto. Tali presidi devono essere adeguati alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato all'analisi ed alla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività.

In particolare i comportamenti che, ad esempio, il professionista dovrà ottenere nei confronti del proprio cliente sarà la logica conseguenza di quanto riscontrato in sede di valutazione del rischio. A tal fine pertanto il professionista è chiamato a definire il grado di rischio di ogni cliente sia con riferimento all'aspetto oggettivo (natura giuridica, attività svolta, etc. così come meglio precisato nei successivi contributi contenuti nel presente tabloid in tema di ad-

guata verifica), sia con riferimento all'operazione che il cliente ha intenzione di effettuare. Nel valutare il rischio ad esempio assume rilevanza, in caso di persona fisica, la conoscenza che il professionista ha di eventuali processi penali a carico del cliente mentre, nell'esaminare la prestazione oggetto dell'incarico, la valutazione dovrà tenere conto della presenza di operazioni che si discostano dall'attività tipica del cliente ovvero con anomalie movimentazioni di denaro.

Valutazione e gestione dei rischi

All'interno delle procedure di mitigazione del rischio la norma prevede che spetti all'autorità di vigilanza di settore e agli organismi di autoregolamentazione (inclusi, ovviamente, ordini professionali) individuare i requisiti dimensionali e organizzativi affinché i soggetti obbligati adottino presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio e se del caso, introducano una funzione di antiriciclaggio. In tale ultima evenienza, sempre in relazione alle dimensioni e alla natura dell'attività svolta, il Regulator potrebbe anche richiedere la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e una funzione di audit indipendente che verifichi politiche, controlli e procedure.

Programmi di formazione

Grande importanza va assegnata anche agli aspetti della conoscenza della materia. Infatti il decreto antiriciclaggio richiede ai soggetti obbligati, l'effettuazione di programmi permanenti di formazione finalizzati alla individuazione delle operazioni commesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione di comportamenti adeguati nonché all'individuazione delle procedure da adottare.

Il tutto sempre applicando un occhio di riguardo alla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

In conclusione occorre evidenziare che, la valutazione del rischio, è un'operazione delicata in quanto contemporaneamente vengono prese in esame parametri di valutazione oggettivi quali, ad esempio, la presenza di importanti movimentazioni di denaro contante, unitamente a valutazioni di carattere soggettivo che hanno tutte le caratteristiche di una opinione di natura professionale.

Va infine sottolineato che una solida e realistica valutazione del rischio dovrà necessariamente partire dalla conoscenza del cliente e delle caratteristiche tipiche che contraddistinguono l'attività che lo stesso svolge.

La costruzione del fascicolo LE REGOLE

L'adeguata verifica parte da operazione e aree di residenza

L'identificazione può avvenire dopo lo svolgimento solo se il rischio è catalogato «basso»

PAGINA CURADI
Ranieri Razzante

ti al finanziamento del terrorismo. Le disposizioni generali, inoltre, riaffermano l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e alla responsabilità, per il soggetto obbligato, di provare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del regolare adempimento dell'obbligo.

I criteri da considerare

In sostegno a quest'ultima previsione, il legislatore ha indicato "criteri generali" da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica proporzionate ai rischi rilevati. Tra questi, in riferimento al cliente, sono richiamati: la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale e della geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. In relazione, invece, all'operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale vengono in rilievo: la tipologia dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, e l'attività di svolgimento, nonché l'ammontare, la frequenza e il volume dell'operazione, la loro ragionevolezza, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità, e, infine, l'area geografica di destinazione del prodotto.

Gli obblighi di adeguata verifica dovranno essere osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di

moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste italiane agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

Le banche, Poste italiane, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria o tramite agenti convenzionati, osservano gli obblighi di adeguata verifica anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Infine, l'ultimo comma del nuovo articolo 17 sancisce che gli adempimenti in questione non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione o di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Gli obblighi da osservare

Passando ad analizzare il contenuto degli obblighi di adeguata verifica, l'articolo 18 individua modalità attuative dell'obbligo di identificazione, indicando la tempistica di adempimento e prevedendo che le attività dirette all'identificazione e verifica dell'identità del cliente siano effettuate prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale o al momento dell'instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico.

Controlli «calibrati»

Come è cambiata la normativa

L'evoluzione dell'adeguata verifica della clientela, già iniziata ad opera del Digs 231/2007, persegue la finalità di concentrare l'attenzione dei destinatari sulle ipotesi di effettiva rilevanza, in conformità al principio di proporzionalità.

Questo ultimo principio impone ai destinatari della normativa di individuare rapporti e controparti per i quali è ritenuto opportuno assumere un atteggiamento improntato a minore ovvero maggiore cautela, calibrando così anche l'entità degli adempimenti necessari alla corretta identificazione e verifica del cliente. Tali adempimenti, infatti, devono essere più o meno stringenti a seconda del reale rischio cui l'obbligato è esposto, lasciando a ciascuno una indiscutibile "discrezionalità di policy" necessaria allo snellimento, senza snaturare l'essenza degli adempimenti formali.

In tale ottica, sono gli attuali articoli 17, 18 e 19 dello schema di Digs a contenere, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale per l'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, nonché quelle attinenti al contenuto e alle modalità di adempimento di detto obbligo. La nuova adeguata verifica rafforza certamente l'obbligo già previsto nel precedente quadro normativo quale presupposto della registrazione dei dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli alla presenza del cliente

La modalità. Ammessa l'assenza solo se i dati risultano da atti pubblici o il soggetto è stato identificato in precedenza

■ In relazione alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, fermo restando l'obbligo di adottare modalità di verifica adeguate all' livello di rischio rilevato, il nuovo articolo 19 indica le modalità per procedere all'identificazione, alla verifica dei dati, all'acquisizione e alla valutazione sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, nonché la prassi per analizzarlo e monitorare il rapporto con il cliente. Nello specifico, l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente o dell'esecutore, anche mediante dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, consistendo nel-

l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. È il cliente, inoltre, a fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire

VIGILANZA SULLE POLIZZE

Gli assicuratori dovranno verificare la situazione del beneficiario dei contratti o degli investimenti

l'identificazione del titolare effettivo. Dunque, la norma prescrive l'obbligo di presenza del cliente o dell'esecutore ai fini della procedura di identificazione del medesimo indicando potestassative in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente. Detta eccezione rileva, a titolo esemplificativo, per i clienti cui dati identificativi risultino da atti pubblici, descritte private autentiche o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, o per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione a un altro rapporto o prestazione professionale in essere, pur-

ché le informazioni esistenti siano aggiornate o adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo o dell'eventuale esecutore deve essere svolta attraverso il ricorso a fonti attendibili e indipendenti, tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili a una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati, sottoposti alla vigilanza di un'amministrazione pubblica o istituite e gestite per il perseguimento di finalità di pubblico interesse stantatamente definite. Quindi, il legislatore ha inteso evidenziare che

l'attendibilità del dato ottenuto è strettamente connessa al profilo di certificazione del dato stesso, che deve provenire da una banca dati pubblica o privata ma servente esigenze di carattere pubblicistico.

Infine, i destinatari, per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, dovranno applicare misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato, nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il titolare effettivo IL CONTROLLO

Va individuata la persona fisica proprietaria di società o quote

**Negli enti
la titolarità
indiretta
scatta oltre
il 25% delle azioni**

PAGINA CURADI
Davide Cagnoni

Il decreto legislativo attuativo della IV direttiva antiriciclaggio 2015/849/UE introduce rilevanti novità in merito all'identificazione del titolare effettivo. Il decreto, oltre a fornire una definizione generale di titolare effettivo («la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»), all'articolo 20 si è preoccupato di stabilire i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche. Quest'ultimo aspetto è determinante per individuare la titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini e per mettere in evidenza che l'obbligo di identificazione venga aggirato attraverso l'interposizione di strutture societarie o ad esempio attraverso l'utilizzo di fiduciarie.

Chi è il titolare effettivo

Il titolare effettivo è rappresentato dalla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibili il controllo della medesima. Nelle società di capitali la proprietà diretta è individuata con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica. La proprietà indiretta, invece, è riconducibile a una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto tramite società controllate o fiduciarie. È sicuramente apprezzabile lo sforzo del legislatore per meglio circoscrivere il concetto di partecipazione indiretta. Tuttavia, sarebbe opportuno ulteriori chiarimenti per evitare la sovrapposizione di interpretazioni differenti. Infatti, nel tempo, tale concetto è stato più volte oggetto di dibattiti dottrinali. Ad esempio se il signor Rossi detiene direttamente il 28 per cento della società Gamma non vi è alcun dubbio che lo stesso è il titolare effettivo di Gamma. Supponiamo, invece, che a sua volta la società Gamma possieda il 28% della società Omega. In quest'ultimo caso il concetto di partecipazione indiretta può essere soggetto a


due interpretazioni differenti. La prima, dominante, in base alla quale il signor Rossini è il titolare effettivo di Omega in quanto detiene indirettamente una quota pari al 7,84% (28% x 28%). La seconda, invece, secondo la quale il signor Rossi sarebbe considerato anche titolare effettivo di Omega in virtù della quota di partecipazione della società Gamma maggiore del 25 per cento.

Qualora attraverso l'assetto proprietario non sia possibile individuare il beneficiario effettivo, occorre procedere ad un successivo approfondimento. Il titolare effettivo sarà individuato nella persona alla quale è attribuito il controllo dell'ente mediante la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o l'esistenza di vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante (ad esempio nel caso di un socio di controllo all'interno di un sindacato di voto che complessivamente esprima oltre il 25% degli stessi). In queste situazioni, un ruolo determinante verrà svolto dallo statuto della società. Ipotizzando che lo statuto annetti al voto plurimo, ad esempio permetta al socio di esprimere quattro voti, la soglia del 25% potrebbe essere superata anche se tale socio detiene il 10% del capitale della società. Infine, se in base ai criteri sopra indicati non è possibile individuare univocamente uno o più beneficiari effettivi, esso coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Associazioni e fondazioni

Nell'ipotesi, invece, in cui il cliente sia una persona giuridica privata (associazione o fondazione, ad esempio) sono individuati come titolari effettivi i fondatori, ove in vita, i beneficiari se individuati, i beneficiari, individuati o facilmente individuabili, i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. Ad esempio, quindi, in un trust il beneficiario effettivo sarà individuato nel fondatore (se ancora in vita), nel fiduciario o nei fiduciari, nel guardiano o classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni in esso conferiti attraverso la proprietà diretta o indiretta. Da ultimo, è importante ricordare che qualora gli amministratori non siano in grado di desumere le informazioni riguardanti il beneficiario effettivo dalla documentazione ufficiale della società, sono tenuti ad ottenerle dai soci mediante una espressa richiesta alla quale gli stessi non possono sottrarsi o rifiutarsi in modo ingiustificato.

Gli esempi



Il flusso. Obbligatorio inviare le informazioni, che restano riservate, in via telematica

I dati entrano nel Registro imprese

Una novità rilevante introdotta dal DlgS di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio riguarda l'istituzione di una sezione del Registro delle imprese all'interno della quale verranno indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. Tale sezione verrà alimentata esclusivamente in via telematica e in esenzione da imposta di bollo attraverso una comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione presso il Registro delle imprese saranno obbligate ad effettuare.

L'accesso al Registro

L'accesso a tale sezione sarà limitato alle autorità competenti (Mef, autorità di vigilanza), alle autorità preposte al controllo dell'evasione fiscale, all'autorità giudiziaria, ai soggetti privati compresi quelli portatori di interessi diffusi, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, nel corso di un procedimento giurisdizionale, i loro interessi e ai soggetti obbligati agli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, quindi, anche ai professionisti. La possibilità di accesso a tale sezione del Registro

delle imprese da parte di queste categorie amplia significativamente il numero di soggetti che possono entrare in possesso delle informazioni sul titolare effettivo. Se da un lato questa previsione garantisce sicurezza l'altro introduce un limite all'utilizzo di schermi, quali società fiduciarie o trust, interposti senza alcuna finalità di tipo fiscale o di riciclaggio ma unicamente per garantire la riservatezza nelle iniziative imprenditoriali.

Meno schermi societari

Ad esempio, verrà fortemente ridimensionata la possibilità di schermo, attraverso una fiduciaria, un'operazione di carattere commerciale e, quindi, garantire l'anonimato dei fiduciari, in presenza di esigenze di concorrenza e/o esclusiva. Le modalità operative della nuova sezione istituita presso il Registro delle imprese verranno regolate attraverso un Dm, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, che dovrà specificare, tra l'altro, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro delle imprese, le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione, le modalità di consultazione delle informazioni da par-

te dei soggetti obbligati, i requisiti richiesti per l'accreditamento e la definizione dei diritti di segreteria.

Il decreto attuativo

L'emanazione del decreto attuativo potrebbe essere l'occasione per chiarire alcuni punti rimasti ad oggi insoluti. In primo luogo, considerato che tutte le società italiane dovranno dichiarare il titolare effettivo al Registro delle imprese, sarebbe utile che venisse specificato quali sono i soggetti da indicare nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione del titolare effettivo attraverso il criterio della proprietà diretta o indiretta e di controllo. In particolare, come segnalato dall'Abi nelle osservazioni alla bozza di decreto, sarebbe opportuno chiarire il concetto di «titolare di poteri di amministrazione o direzione» circoscrivendolo a determinate figure, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il direttore generale, in modo da escludere che soggetti che effettivamente non svolgono funzioni di direzione e controllo (ad esempio un consigliere d'amministrazione indipendente o di minoranza) siano ricompresi nel novero dei titolari effettivi.

Le segnalazioni LA PROCEDURA

Operazioni sospette comunicate dopo attenta valutazione

Chi effettua
la «comunicazione»
è sempre
tutelato
dalla riservatezza

PAGINA CURA DI
Luigi Fruscione

Benedetto Santacroce

Con le segnalazioni delle operazioni sospette (Sos) l'intermediario e il professionista sono individuati dalla nuova disposizione come primate dell'antiriciclaggio. Esse costituiscono l'ultimo step dell'attività dell'intermediario, ma possono e debbono essere attivate a ragion veduta solo quale risultato della corretta impostazione dell'intero sistema di prevenzione posto in essere ai fini della gestione del controllo.

Su tale base si vanno a collocare le Sos la cui peculiarità, anche se può apparire ovvio, è rappresentata dalla valutazione che il soggetto obbligato è tenuto a compiere al fine dell'informazione da trasmettere all'Uif (Unità di informazione finanziaria) - o all'organismo di autoregolamentazione cura capo - per l'esame della parte pubblica; da ciò discende che si è in presenza di un adempimento che senza alcun dubbio deve potersi poggiare sulla corretta definizione degli step precedenti che compongono il sistema di contrasto non potendo derivare da una estemporanea valutazione.

Il nuovo testo

Nel nuovo testo da poco approvato le Sos sono affrontate al capo III ed in particolare agli articoli che vanno da

35 a 41 riprendendo gli obblighi di segnalazione già disciplinati dal precedente Digs 231/07.

Le regole

In generale possiamo rilevare come l'articolo 35 ponga le regole cui i destinatari dell'obbligo si devono attenere nella valutazione del se procedere ad inviare o meno una Sos all'Unità di informazione finanziaria o agli organismi di autoregolamentazione, nonché il contenuto dell'informazione ed i casi di esclusione.

L'articolo 36 prende in esame le modalità di segnalazione per gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, delle società e dei soggetti convenzionati e agenti; l'articolo 37 quelle dei professionisti; l'articolo 38 tratta il delicato tema della tutela della riservatezza di chi effettua la segnalazione. Anche la disposizione sulla tutela della riservatezza riprende quanto previsto dall'articolo 45 del testo precedente del Digs 231/2007 senza aggiungere adempimenti a carico degli obbligati. L'articolo 39 stabilisce il divieto di comunicazione dell'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta da parte degli obbligati.

Gli ultimi due articoli del capo III fanno riferimento all'analisi ed allo sviluppo della Sos (articolo 40) ed al flusso di ritorno delle informazioni (articolo 41); i temi affrontati, quindi, riguardano gli adempimenti a carico di soggetti pubblici che vengono già svolti a legislazione vigente (articoli 47 e 48 del testo vigente che recano la stessa rubrica degli articoli 40 e 41).

Il tema della segnalazione assume particolare importanza anche nell'articolo 42 (astensione dalla prestazione/operazione) in quanto si prevede che i soggetti obbligati che si trovino nell'impossibilità oggettiva

di effettuare l'adeguata verifica della clientela, si astengono dall'instruire, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Uif a norma dell'articolo 35.

Ulteriormente per quel che riguarda i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica l'articolo 43 prevede che le procedure di controllo che tali soggetti devono adottare, articolati in attività svolta debbano assicurare quanto meno l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio, e di finanziamento della clientela, conservazione del documento segnalazione di operazioni sospette. Per i soggetti adempimenti dall'articolo 44 tra cui vi rientra anche la comunicazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrativa centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

In riferimento alle specifiche sanzioni relative alla inosservanza delle disposizioni sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sono contenute nell'articolo 58. Infine l'articolo 62, detta disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti vigilati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- Le Sos sono disciplinate al capo III ed in particolare alle disposizioni che vanno dall'articolo 35 all'articolo 41 del nuovo Digs 231/07
- I destinatari sono l'Unità di informazione finanziaria (Uif) o gli organismi di autoregolamentazione cui il soggetto obbligato è iscritto
- L'articolo 35 pone le regole cui i destinatari dell'obbligo di inoltro delle Sos si devono attenere nella valutazione del se procedere o meno ad inviarla
- L'articolo 36 prende in esame le modalità di segnalazione da parte

- degli intermediari bancari e finanziari
- L'articolo 37 prende in esame le modalità di segnalazione da parte dei professionisti
- L'articolo 38 tratta il tema della tutela della riservatezza di coloro che effettuano la segnalazione
- L'articolo 39 disciplina il divieto di comunicazione per chi effettua la segnalazione di operazione sospetta
- L'articolo 40 è dedicato all'analisi ed allo sviluppo della Sos
- L'articolo 41 al flusso di ritorno delle informazioni
- L'articolo 42 prende in esame i casi

Le segnalazioni di operazioni sospette nella nuova disciplina

- di astensione dalla prestazione o dall'operazione
- L'articolo 55 prevede la sanzione penale per la violazione dell'obbligo di segretezza per la trasmissione della Sos (articolo 39, comma 1) e per il flusso informativo di ritorno (articolo 41, comma 3)
- L'articolo 58 stabilisce le sanzioni pecuniarie relative alla inosservanza delle disposizioni sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- L'articolo 62 detta disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati

La modalità. L'organizzazione Per il controllo ammessi gli apparati informativi

Tematicamente parlando è rappresentato non solo dall'individuazione dei soggetti all'interno dei diversi operatori bancari e finanziari che sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di operazioni sospette ma anche il destinatario della Sos.

Modalità

Per quel che riguarda le modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti, l'articolo 36 del nuovo testo normativo stabilisce che tali soggetti, ai fini della segnalazione di operazioni sospette nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si debbano avvalere, anche mediante l'ausilio di strumenti informativi e telematici, di procedure volte ad esaminare le operazioni e che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservate.

In particolare la norma prevede obblighi di comunicazione, da effettuarsi senza ritardo, delle operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato da parte del responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela.

Gli intermediari assicurativi di cui alla lettera o) dell'articolo 3 comma 2 del nuovo testo nonché gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 sexies Tub sono tenuti ad adempiere all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, allegando rappresentate o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.

I mediatori di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), Cap, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento, e i

mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies Tub, sono tenuti ad inviare la segnalazione direttamente alla Uif.

Disciplina specifica è dettata altresì per i soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) per i quali si prevede l'obbligo di comunicare all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrativa centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro della Sos.

Il titolare della competente

IL RAGGIO DI AZIONE

La disciplina si applica anche alle società di gestione di strumenti finanziari e ai soggetti che guidano strutture di negoziazione

funzione, il legale rappresentante o altro soggetto delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate, le trasmette alla Uif, prive del nominativo del segnalante.

Società di gestione

Infine l'articolo 3 del nuovo testo stabilisce che alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del nuovo provvedimento in materia di Sos e comunicazioni oggettive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazioni sospette LE CONSEGUENZE

Chi segnalala non compromette gli obblighi contrattuali

I professionisti devono collaborare con l'Uif e rispondere alle richieste di informazione

PAGINA CUIA DI
Luigi Frascione
Benedetto Santarocce

I professionisti per le Sos (Segnalazioni operazioni sospette) devono seguire un percorso predefinito e la segnalazione non determina alcuna violazione di obblighi contrattuali o regolamentari. In particolare, l'obbligo si segnalazione di operazione sospetta deve essere attuato da parte dei professionisti (e degli altri soggetti) obbligati secondo le regole generali stabilite dal nuovo articolo 35 che, comunque, ricalca la precedente disposizione di cui all'articolo 41.

I criteri per valutare la trasmissione sono confermati richiamandosi, anche nella nuova disciplina, i precedenti elementi: infatti anche nel nuovo assetto i soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla Uif (Unità di informazione finanziaria), una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivatamente motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute - o tentate - operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto deve essere desunto da parte dei professionisti da una serie di indici quali le caratteristiche, l'entità, l'anomalia delle operazioni, il loro collegamento o frazionamento o qualsiasi altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui riferita, in base agli elementi acquisiti nello svolgimento degli obblighi antiriciclaggio. Va evidenziato che i professionisti dovranno "vigilare" anche rispetto agli aggravnamenti periodici degli indicatori di anomalia emanati per agevolare l'individuazione di operazioni sospette.

Adempimenti

Quali adempimenti sono chiamati a svolgere i professionisti? La segnalazione - che deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi che il professionista ha ritenuto sussistenti del sospetto - non esaurisce il contributo cui i professionisti sono chiamati

ai fini antiriciclaggio essendo altresì previsto che essi collaborano con la Uif, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. Va sottolineato che proprio l'Uife chiamata ad emanare istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.

Quattro si ravvisano degli elementi di sospetto riferibili all'operazione, i soggetti obbligati non la compiono fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

E' previsto però che sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto dell'anomale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini, infatti in tali ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la Uif.

In considerazione del delicato ruolo ai fini antiriciclaggio che i professionisti assumono rispetto alle operazioni/prestazioni richieste dai loro clienti si prevede che le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori affini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tali comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Tutela diritto di difesa

Attuale diritto di difesa, si prevede che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applichi ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottenuto riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intertalco o vitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La procedura passo dopo passo

- I professionisti possono effettuare la trasmissione delle Sos direttamente all'Uif o in alternativa all'organismo di autoregolamentazione cui sono iscritti
- Gli organismi di autoregolamentazione devono trasmettere la segnalazione integralmente all'Uif ma priva del nominativo del segnalante
- Il criterio di valutazione sul se trasmettere o meno una Sos è il seguente: sapere, sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa

- Il sospetto deve essere desunto da una serie di indici (le caratteristiche, l'entità, la natura delle operazioni, il loro collegamento o frazionamento o qualsiasi altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi

acquisiti nello svolgimento degli obblighi antiriciclaggio)

- Vigè il divieto di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif o dell'esistenza ovvero dell'approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- Necessità di verifica sulle disposizioni emanate dall'Uif e dagli altri soggetti su cui grava l'obbligo di regolamentare l'applicazione della normativa

La garanzia. Possibile inviare la «comunicazione» all'Uif o agli organismi di autoregolamentazione

Obbligo di riserbo verso clienti e terzi

Il professionista che segnala l'operazione sospetta può scegliere a chi inviarla, ma non la deve comunicare al cliente. I canali attraverso cui i professionisti possono trasmettere le Sos sono sostanzialmente due: direttamente all'Uif o ai rispettivi organismi di autoregolamentazione, questo è quanto detta l'art. 37 di modifica del D.lgs 231/07.

Organismi

Per organismo di autoregolamentazione deve intendersi l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali ed i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

Tali organismi possono ricevere le Sos da parte dei propri iscritti, per il successivo invio alla Uif, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante che saranno individuate con apposito decreto del Mef sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Come specificato dall'articolo 37, gli organismi devono trasmettere la segnalazione «integralmente» alla Uif ma priva del no-

minativo del segnalante. Regola specifica è dettata per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla Uif, prive del nominativo del segnalante, qualora le ri-

RISERVAZZA LIMITATA

Se la verifica si attua nel contesto del lavoro di più professionisti non è previsto il divieto di comunicazione

tenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

Gli obblighi di segretezza

A quali obblighi di segretezza si è tenuti rispetto alle Sos? L'articolo 39 prevede, quale regola generale, il divieto di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif o dell'esistenza

o della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tale contesto la normativa prende in esame, a latere, due situazioni che nella vita professionale quotidiana si possono verificare: il caso dello studio associato e quello della segnalazione relativa ad un cliente o ad una prestazione che coinvolge più professionisti.

Nel primo caso la regola generale che impone il divieto di comunicazione non trova applicazione tra professionisti che svolgono la propria professione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

Per quel che attiene la seconda ipotesi il divieto non impedisce la comunicazione tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali; in tale caso però le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

Il contante LE LIMITAZIONI

I trasferimenti frazionati sono sorvegliati speciali

Vietati pagamenti che, pure inferiori ai 3mila euro, siano suddivisi in modo «artificioso»

PAGINA CURADI
Antonio Iorio

La normativa sull'uso del contante resta sostanzialmente immutata rispetto al passato fatta eccezione per alcune correzioni di carattere terminologico, volte ad eliminare ambiguità interpretative determinatesi negli anni. Il divieto di trasferimenti, pertanto, riguarda denaro contante; titoli al portatore in euro; titoli al portatore in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3mila euro. Da evidenziare che per i trasferimenti di valore superiore all'1 milione, prescindere dalla causa o dal titolo, il divieto riguarda anche eventuali pagamenti effettuati inferiori alla soglia, se appaiono artificiosamente frazionati.

Secondo la definizione fornita dal Dgs 23/2007 si intende operazione frazionata un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per tenerla tale.

La norma prevede una classificazione assoluta di operazione frazionata, correlata ai pagamenti effettuati nei sette giorni, ed una residuale che implica la valutazione caso per caso delle operazioni che potrebbero farla configurare tale. Nei casi che il trasferimento da considerare ai fini del superamento dei limiti è riferito all'operazione nella sua interezza, rientrandovi anche i pagamenti frazionati, quando questi appaiono artificialmente fatti per eludere la disposizione.

Il trasferimento sopra soglia deve avvenire esclusivamente per i tramite di banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Occorre tener presente che nessun divieto riguarda le movimentazioni di denaro contante o titoli al portatore per qualsiasi importo se una delle due parti interessate è un istituto di credito. La circostanza va

evidenziata perché non di rado taluni sportelli bancari ritengono di non poter consegnare ai clienti somme in contanti superiori ai 3mila euro o viceversa tali somme dal cliente.

Circa la procedura si ricorda che il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accertata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo dopo quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

Assegni

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane muniti di clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni bancari e postali: ● emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; ● emessi all'ordine del trattante possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane.

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali:

- sono emessi con indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- di importo inferiore a 1.000 euro, può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiaria o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dalla richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

I libretti

La nuova norma ha poi disposto la definitiva e progressiva dismissione dei libretti al portatore, strumenti ormai in sostanziale disuso, fissando per gli intermediari il divieto di relativa emissione a far data dall'entrata in vigore della novella e per i portatori il termine ultimo di estinzione individuato nel 31 dicembre 2018. Viene ribadito il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri

I punti chiave

01 | DIVIDENDI

È da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni, la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario (circolare Economia e finanze 65633/2008)

02 | PRELEVAMENTO TITOLARE

Costituiscono operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo, più trasferimenti, singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto e registrati sul libro contabile dell'imprenditore sotto la medesima data (Tribunale di Roma, 14 ottobre 1999, numero 19236)

03 | ACCONTO SU FORNITURA

A fronte di un'unica fattura di vendita di un autoveicolo emessa per un importo superiore alla soglia di legge, è possibile accettare il versamento in contanti solo qualora l'importo della stessa sia inferiore al predetto limite (foglio Mef numero 28109/2009)

04 | ACCONTI SU BUSTA PAGA

Possono rappresentare operazioni frazionate il pagamento di stipendi a propri dipendenti effettuati con due acconti in contanti nello stesso mese, ciascuno inferiore alla soglia di legge

05 | RAPPORTI TRA SOCIETÀ

È considerato trasferimento tra due diversi soggetti quello intervenuto tra il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e società controllante. Ne consegue che in caso di prelevamento o versamento di denaro nelle casse sociali valgono i limiti di soglia previsti

06 | CONTRATTI

Se la suddivisione di un importo pari o superiore ai 1.000 euro dipende da contratti che prevedono rateazioni o somministrazioni non vi è elusione alla normativa sulla limitazione dell'uso dei contanti in quanto la molteplicità dei pagamenti rappresenta una prassi commerciale e non elusione della normativa (Mef, dipartimento del Tesoro circolare numero 2 del 16/1/2012)

La deroga. Per commercianti al minuto e agenzie di viaggio
**Tetto a 15mila euro
se si vende a stranieri**

In deroga alle norme sull'limite all'uso del contante è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turisti vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15mila euro.

Per fruire della deroga, occorre inviare una comunicazione preventiva alle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 23 marzo 2012 e dove occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare. È necessario che l'acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda fuori dal territorio dello Stato.

LE CONDIZIONI

L'acquirente deve essere una persona fisica, non avere cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi Ue e dello Spazio economico europeo e che non è residente in Italia.

- ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio economico europeo e che non è residente in Italia.

In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all'operatore finanziario copia della comunicazione inviata alle Entrate.

Procedure e obbligo

Sotto il profilo procedurale tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, compresi i professionisti dell'area economico-contabile, che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni sulla limitazione dell'uso del contante ne riferiscono entro trenta giorni all' Economia per la conte-

stazione e gli altri adempimenti nonché per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza. Le Fiamme Gialle, overavvisano l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne danno tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Da segnalare che la medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

La comunicazione

In concreto la comunicazione va inviata a mezzo raccomandata entro 30 giorni da quando si è venuti a conoscenza dell'operazione. (si consiglia la modalità a/r con plico senza busta, con il sistema utilizzato per le notifiche giudiziarie) in forma libera, in quanto non esistono moduli pre-stampati, contenente: le generalità del segnalante; i dati dell'autore o degli autori della violazione; l'indicazione della disposizione violata; gli elementi che comprovano la commissione della violazione; le circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell'infrazione. Si ricorda per obbligo che i professionisti sono obbligati a comunicare le sole infrazioni di cui siano venuti a conoscenza in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività, e non anche quelle acquisite nel corso di attività svolte a titolo personale o, comunque, non professionale.

Si tratta nella maggior parte dei casi di violazioni emergenti dalle scritture contabili obbligatorie, che, per prevalente giurisprudenza, fanno prova contro l'imprenditore.

Il professionista, quindi, che, incaricato di tenere la contabilità, si trovi a registrare scritture di entrate o uscite di cassa superiori al limite di soglia, o anche di importo inferiore, ma frazionate è tenuto alla comunicazione dell'irregolarità riscontrata; alla stessa stregua anche il professionista che, pur non tenendo la contabilità del cliente, rilevi la violazione dalle scritture o dai documenti per la predisposizione del bilancio.

Sanzioni amministrative/1

LA DISCIPLINA

La mancata segnalazione costa fino a 300mila euro

Con violazioni ripetute si arriva al doppio del vantaggio economico ottenuto

PAGINA A CURA DI
Valerio Vallefiucco

La riforma della legge antiriciclaggio riscrive i confini tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. A una consistente limitazione delle prime corrisponde un più ampio spettro delle seconde che vanno a coprire gran parte delle violazioni degli obblighi fondamentali previsti dalle nuove norme antiriciclaggio. Nel dettaglio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.000 alla inosservanza delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, sanzione che può essere ridotta da un terzo a due terzi, per le violazioni di minore gravità. Nelle ipotesi, invece, di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime, invece, l'importo base della sanzione sale a 2.500 euro e può arrivare fino a 50.000 euro. In queste stesse ipotesi, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Mef o delle autorità di vigilanza di settore. Ai soggetti obbligati che trovandosi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela non si astengono dal compiere le operazioni o dall'eseguire la prestazione professionale si applica una sanzione pari ad euro 2.000 euro o, nei casi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, da 2.500 a 50.000 euro. All'inosservanza degli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro suscettibile di essere ridotta da un terzo a due terzi, nel caso di violazioni di minore gravità. Stessa sanzione per chi assolve agli obblighi di conservazione e archiviazione di conservazione tardivamente. Anche in questo caso, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, la sanzione base aumenta a 2.500 euro fino a un massimo di 50.000 euro e si applica l'ulteriore misura della pubblicazione del decreto sanzionatorio su apposita sezione del sito web del Mef o delle autorità di vigilanza di settore. Salvo che il fatto costituisca reato,

incombe in una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, chi omette di effettuare una segnalazione di operazioni sospette. L'importo della sanzione subisce un consistente aumento nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime. In tal caso, infatti, si applica una sanzione da 30.000 a 300.000 euro. In questi stessi casi, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Mef o delle autorità di vigilanza di settore. Stesso trattamento sanzionatorio per il personale degli intermediari bancari e finanziari e degli altri operatori finanziari (società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ex articolo 106 Testo unico bancario, di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966) responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui opera, dell'omessa segnalazione. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione (300.000 euro) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro o, fino a un milione di euro qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. Se poi il soggetto obbligato omette di dare esecuzione all'provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta disposto dalla Uif, si applica una sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Oscilla entro un range applicabile nel caso di inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Uif e degli ispettori del Mef. Disposizioni sanzionatorie specifiche sono previste per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica e per i soggetti obbligati a canone che per i soggetti obbligati a distribuire ed esercitare nel comparto del gioco. Le nuove norme individuano i criteri da tenere presente in sede di valutazione della gravità della violazione. In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni l'organo procedente deve considerare ogni circostanza rilevante e, in particolare, il fatto che il destinatario sia una persona fisica o giuridica. Prima della scadenza del termine previsto per l'impegno, il termine del decreto sanzionatorio, l'interessato può chiedere al Mef il pagamento della sanzione in misura ridotta.

I principali illeciti amministrativi

Condotte e sanzioni previste. Importi in euro

Condotta	Sanzione base	Sanzione violazioni gravi ripetute sistematiche o plurime*	Sanzioni violazioni meno gravi	Importo massimo della sanzione	Violazioni gravi ripetute sistematiche plurime con vantaggio economico*
Violazione obblighi adeguata verifica	2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio	Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi	50.000	
Violazione obbligo astensione	2.000	Da 2.500 a 50.000		50.000	
Violazione obbligo conservazione dati	2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio	Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi	50.000	
Violazione obbligo di segnalazione di operazione sospetta	3.000	Da 30.000 a 300.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio		300.000	
Omessa esecuzione del provvedimento Uif di sospensione dell'operazione sospetta	5.000			50.000	
Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi della Uif e degli ispettori del Mef	5.000			50.000	Importo massimo della sanzione elevato: fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico se determinato o determinabile e comunque non inferiore a 450.000; fino ad un milione di euro se il vantaggio non è determinato o determinabile

Nota: Interdizione dallo svolgimento della funzione dell'attività o incarico da due mesi a cinque anni

L'applicazione. Occorre valutare la legge vigente all'epoca in cui i fatti sono state commessi **Irretroattive le norme «sfavorevoli»**

Il decreto correttivo nel disciplinare l'ipotesi di sanzione amministrativa pecuniaria non dispone che nessuno possa essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della riforma non costituisce più illecito. Si pensi, per esempio, all'obbligo di tenuta dell'Audiperginintermediari bancari e finanziari che prima della riforma costituiva una fattispecie penalmente rilevante, cancellata dalla più recenti previsioni. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della riforma, sanzionate in via amministrativa si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione ma solo se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta. Viene, dunque, sancito il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole. Nell'individuare la legge vigente all'epoca della commessa violazione occorre tener conto

delle consistenti modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria antiriciclaggio dal D.lgs. n. 8/2016, recante disposizioni in materia di depenalizzazione, che aveva trasformato in illecito amministrativo le violazioni delle norme antiriciclaggio per le quali era prevista la sola pena pecuniaria, ossia:

- l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione per le quali il testo originario del decreto antiriciclaggio prevedeva la pena della multa da 2.600 a 13.000 euro poi sostituita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 e 30.000 euro;
- l'omessa effettuazione della registrazione dei dati ovvero la registrazione effettuata in modo tardivo o incompleto anche se a punizione originaria comminata da 2.600 a 13.000 euro poi convertita in sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 e 30.000 euro;

- l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti, idonei a ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, fattispecie questa punita prima con una multa da 5.200 a 26.000 euro e successivamente con una sanzione amministrativa pecuniaria che poteva variare tra 10.000 e 50.000 euro;
- l'omessa, incompleta o tardiva effettuazione di comunicazioni dovute da parte del collaboratore esterno al soggetto per conto del quale opera, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di registrazione punita inizialmente con una multa da 2.600 a 13.000 euro e all'indomani della depenalizzazione con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 e 30.000 euro.

Sanzioni amministrative/2 LA PROCEDURA

Le violazioni vanno contestate entro 90 giorni dall'accertamento

Il destinatario può chiedere al Mef la riduzione di un terzo della sanzione

PAGINA A CURA DI
Laura Ambrosi

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

Il procedimento di accertamento si apre con la contestazione della violazione al soggetto responsabile e all'obbligato in solido che, di norma, deve avvenire immediatamente, nell'ipotesi in cui l'infrazione sia constatata dall'organo accertatore. Ovvero non sia possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, che diventano 360 giorni se l'interrato risiede all'estero.

Il mancato rispetto di detto termine comporta per l'Amministrazione

zione la decadenza del diritto di esigere la sanzione pecuniaria. Tuttavia, la notifica non è obbligatoria per i residenti all'estero, quando non sia nota la residenza, la dimora o il domicilio. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza del Mef.

Tale ministero inoltre provvede ad emanare sanzioni amministrative per inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospettate imputabili:

- al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari salva la competenza della Banca d'Italia e dell'Ivass, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; a revisori legali e delle società di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della Consob all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente.

Sotto il profilo procedurale il Mef adotta dei decreti sanzionatori, udito il parere di una Commissione consultiva

Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario può chiedere al ministero dell'Economia e delle Finanze precedente il pagamento della sanzione in misura di un terzo della sanzione irrogata entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento (la regola non vale per chi si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà). Il Mef, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

Tutti i decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario permanendo la competenza in via esclusiva, del Tribunale di Roma a prescindere dal luogo in cui le violazioni siano state commesse ed accertate. In tale contesto, tra le più frequenti contestazioni vi rientrano le irregolarità relative all'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela e ancora l'omessa effettuazione della segnalazione di operazioni sospette.

È prevista, invece, la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa l'illecito - e non di quello di Roma - in presenza invece delle

seguenti violazioni:

- obblighi e divieti relativi alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore divieto di aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e del divieto di utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri obbligo, in capo ai soggetti obbligati (tra cui i professionisti), di comunicare al Mef che nell'esercizio delle loro funzioni o nell'espletamento della loro attività hanno avuto notizia di infrazioni sulla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore e sul divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

- obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e agenti comunque denominati di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio dello Stato;

- commesse dai distributori ed esercenti nel comparto dei giochi.

Si ricorda, poi, che queste opposizioni si presentano avanti al Tribunale e non al giudice di pace eseguito il rito del lavoro (articolo 6 D.lgs n. 150/2011).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regime. L'importo oggetto del trasferimento non deve essere superiore ai 250mila euro Oblazione solo per contanti e assegni

Una volta che il professionista abbia rilevato una violazione alle disposizioni sull'utilizzo del denaro contante, la comunicazione (per i contenuti si veda pagina 12) deve essere inoltrata alle Ragionerie territoriali dello Stato (Rts), che dal 1° marzo hanno sostituito le sopresse direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze.

Le ventidue Rts, individuate dal Mef con il decreto 17 novembre 2011, a seconda della regione o della provincia nella quale la violazione è stata commessa e, qualora il professionista non fosse in grado di determinarne il luogo, dovrà fare riferimento a quello in cui la violazione è stata accertata. Soltanto sei di queste (si veda la scheda a destra) sono competenti alla trattazione delle contestazioni per singoli rilievi superiori a 250.000 euro (non obblabili) come precisato dal Mef con circolare n. 2/2012. Un'attuazione del regime sanzionatorio è prevista per le violazioni

delle limitazioni all'utilizzo del contante ed emissione degli assegni bancari. In questi casi, è consentito al trasgressore la possibilità di beneficiare dell'istituto dell'oblazione, così come disciplinato dall'articolo 16 della legge n. 689/1988, purché l'importo oggetto del trasferimento non sia superiore a 250.000 euro e il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Si rammenta che il citato articolo 16 permette di estinguere il procedimento amministrativo, effettuando il versamento, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editatale,

partil doppio del relativo importo.

L'istituto dell'oblazione non è applicabile per i professionisti che essendo a conoscenza delle violazioni concernenti le norme sull'antiriciclaggio da parte dei propri clienti non provvedano a darne opportuna comunicazione

Il focus del Sole 24 ORE Settimanale - Reg. Tribunale di Milano n. 170 del 07-06-2013

DIRETTORE RESPONSABILE
Guido Gentili

POPIRELLI, PINO ED ANTONI
Il Sole 24 Ore S.p.A.

SEDE LEGALE - ED. / Tirolo, F. BIRAZZINI
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

STAMPATORI

Il Sole 24 Ore S.p.A., Via Busto Arsizio 36,
20157 Milano e Via Tiburtina Valeria,
Km 08,700, Caroli (Roma) (AQ)
Stampa quotiana S.r.l., Via Caluso Gallei
26/A, Località Fossalone, 40059 Medicina (BO)
L'Unione Editoriale S.p.A., Via Ormadio s/n,
09090 Etrusco (CA)

La mappa del territorio

Il quadro delle competenze

Ragione dei territori ai competenti per le violazioni all'uso del contante

- TORINO** per il Piemonte e la Valle d'Aosta
- GENOVA** per la Liguria (competenza per importi oltre 250.000 euro)
- MILANO** per la Lombardia (competenza per importi oltre 250.000 euro)
- BOLZANO** per il Trentino-Alto Adige
- VERONA** per il Veneto zona sud-vest (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)
- VENEZIA** per il Veneto zona nord/est (Venezia, Treviso, Belluno)
- UDINE** per il Friuli Venezia Giulia
- BOLIGNA** per l'Emilia-Romagna e le Marche; (competenza per importi oltre 250.000 euro)
- FIRENZE** per la Toscana;
- PERUGIA** per l'Umbria;
- ROMA** per il Lazio zona centro/nord (Roma, Rieti, Viterbo) competenza per importi oltre 250.000 euro
- LATINA** per il Lazio zona sud (Latina, Frosinone);
- L'AQUILA** per l'Abruzzo;
- NAPOLI** per la Campania zona centro/nord (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta) competenza per importi oltre 250.000 euro
- SALERNO** per la provincia di Salerno e la Basilicata;
- BARI** per la Puglia e il Molise (competenza per importi oltre 250.000 euro)
- COSENZA** per la Calabria zona nord (Cosenza, Crotona, Catanzaro)
- REGGIO CALABRIA** per la Calabria zona sud (Reggio Calabria, Vibo Valentia)
- MESSINA** per la Sicilia zona sud/est (Catania, Messina, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani);
- CATANIA** per la Sicilia zona sud/est (Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa)
- CAGLIARI** per la Sardegna zona sud/ovest (Cagliari, Oristano)
- SASSARI** per la Sardegna zona nord/est (Sassari, Nuoro)

Sanzioni penali IL NUOVO QUADRO

Scatta la reclusione fino a 3 anni per chi «salta» l'adeguata verifica

Contravvenzione per chi viola le comunicazioni relative alle operazioni sospette

PAGINA A CURA DI
Valerio Vallefuoco

Conformemente a quanto richiesto dalla legge di delegazione europea, le nuove norme antiriciclaggio circoscrivono la previsione di reati alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti perpetrati attraverso frode o falsificazione, all'inosservanza del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione e alle condotte di indebito utilizzo di carte di credito.

Delitti e contravvenzioni

Rispetto al sistema vigente, la riforma distingue più nettamente i delitti dalle contravvenzioni. In particolare, vale ad integrare un delitto punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, la condotta di chi essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della

clientela, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente e al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. È assoggettato alla medesima pena, il soggetto obbligato che sempre in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Dati non veritieri

Una seconda previsione delittuosa riguarda la condotta di chi essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritieri sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni. Tale delitto è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Incorre in un delitto anche chi, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o

informazioni non veritiere. Fattispecie questa punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Carte di pagamento

La riforma conferma poi la natura delittuosa della fattispecie di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento o di analoghi documenti. Più precisamente la nuova norma riproduce pedissequamente quella contenuta nel testo originario del decreto antiriciclaggio, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10 a 1.500 euro, tre autonomi delitti dolosi, ossia:

- l'utilizzo indebito di carte di credito, di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- il possesso, la cessione o l'acquisto di carte di credito, di pagamento, o di qualsiasi altro documento analogo di provenienza illecita, comunque falsificati o alterati, e di ordini di pagamento prodotti con essi.

Ha, invece, natura contravvenzionale la violazione del divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette. A tal riguardo, vale la pena ricordare, che è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif (Unità di informazioni finanziarie) o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Analogo divieto di comunicazione copre il cosiddetto flusso di ritorno, ossia la comunicazione al segnalante da parte della Uif degli esiti delle segnalazione stessa. La violazione dei divieti descritti è punita con l'arresto da 6 mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro. Trattandosi di contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La procedura. Somme bloccate in caso di utilizzo indebito dei profitti attraverso carte di credito

Patteggiamento, arriva la confisca speciale

La legge antiriciclaggio anche nel testo post-riforma disciplina una figura di confisca speciale applicabile nell'ipotesi di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento nonché nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti in tema di uso indebito di carte di pagamento.

Nella prima ipotesi, la confisca è ordinata nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro ed ha ad oggetto gli strumenti che sono serviti a commettere il reato. La condotta sanzionata consiste nel prestare servizi di pagamento in violazione della riserva fissata dal Tub (in forza della quale la prestazione di servizi di pagamento è riservata a taluni soggetti, quali per es. banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) senza la prescritta autorizzazione della Banca d'Italia. Dal momento che la

lettera della norma fa riferimento alle violazioni si deve ritenere che la misura ablativa in esame non presupponga una sentenza di condanna. Inoltre, la forma imperativa è "ordinata", lascia intendere che il giudice non gode di alcun margine di discrezionalità, dovendo senz'altro disporre la confisca che, nella specie, si atteggia dunque come obbligatoria.

La confisca

Sono confiscabili gli strumenti che sono serviti a commettere il reato i quali, una volta sottoposti a sequestro ai fini della confisca, sono affidati all'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Nel caso, invece, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti previsti dalla legge antiriciclaggio in tema di uso indebito di carte di pagamento, se non è possibile procedere alla confisca delle

cosa che servirono o furono destinate a commettere il reato o del profitto o del provento è ordinata la cosiddetta confisca per equivalente, ossia la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o provento. Si tratta di uno strumento oltre modo incisivo che bensì coniuga con la spiccata connotazione preventiva della normativa antiriciclaggio.

La confisca per equivalente può, infatti, riguardare anche beni non riferibili al reato commesso ma che si trovano nella disponibilità del reo finendo per assumere vero e proprio carattere sanzionatorio e, dunque, garantendo in ogni caso una forma di prelievo a favore dello Stato a fronte di quanto è stato illecitamente sottratto all'erario. In tal caso, se all'esito dell'accertamento penale non sono stati individuati danaro, beni o altre utilità quali il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, il giu-

dice deve comunque procedere alla confisca di un valore equivalente.

Il confronto

Occorre notare che rispetto al regime attualmente vigente, il decreto correttivo non ripropone, invece, le altre figure di confisca applicate in precedenza, ossia la confisca facoltativa prevista per il caso di gravi e reiterate violazioni dell'obbligo di identificazione della clientela e di quello di registrazione.

Infine, ricordiamo che la confisca anche nella forma per equivalente è sempre ordinata nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di riciclaggio e di implegio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In tali casi, il pubblico ministero e il difensore possono compiere attività integrativa di indagine anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.



IN VETRINA

START UP. GUIDA PRATICA
DEL «SOLE 24 ORE»

Indirizzata ai professionisti e a coloro che vogliono trasformare la propria idea in impresa produttiva la Guida del Sole spiega come costituire, gestire e sviluppare nel tempo una start up o una Pmi innovativa.

In edicola fino al 14 luglio con «Il Sole24Ore» a 9,90€ in più.



DICHIARAZIONE 2017
TRA REDDITI E IRAP

Dichiarazione 2017. Redditi e Irap: guida pratica agli adempimenti. Dagli esperti del Sole le indicazioni operative per una corretta compilazione. La guida continua online con i fogli di calcolo per determinare imposte e crediti Irpef. **In edicola fino al 10 luglio con «Il Sole24Ore» a 9,90€ in più.**



AL DECOLLO L'EXECUTIVE
MASTER TAX LAW

Executive master Tax Law è un percorso avanzato per professionisti dell'area giuridico-tributaria, Tax manager e Chief financial officer, che operano all'interno di importanti realtà aziendali o che offrono consulenza fiscale alle stesse. Il master dura 9 mesi, in formula blended (2 giorni al mese in aula con sessioni in distance learning) e in partenza a Milano il prossimo 20 ottobre presso la sede del Sole 24 Ore. **Info: ks.ilssole24ore.com/ executive-master-tax-law**